

ATTO COSTITUTIVO

“ORO INCENSO MIRRA – Presepi nel Monferrato – ETS-APS”

In data 01 ottobre 2018, in Cocconato (AT) nell'ufficio ubicato in Corso Pinin Giachino n.11 si sono riunite le seguenti persone;

- BIANCO GIOVANNI CHRISTIAN nato a Canale (CN) il 23/04/1976 residente a Montegrosso d'Asti, via Agliano n.7, codice fiscale BNCGNN76D23B573U;
- BINELLO ELENA ELISA nata a Asti il 22/11/1969 residente in Monale, via Baldichieri n.27, codice fiscale BNLLLS69S62A479E;
- CAROSSA FRANCO nato a Chieri (To) il 19/02/1965 residente in Albugnano Loc. Vezzolano 60, codice fiscale CRSFNC65B19C627J;
- COLPANI SILVIA nata a Ivrea il 25/02/1961 residente in Cocconato strada Bosso n.5, codice fiscale CLPSLV61B65E379G;
- DURANDO CLAUDIO nato ad Asti il 03/07/1959 residente in Cocconato, via XXIV Maggio n.20, codice fiscale DRN CLD 59L03A479T;
- GAVAZZA CRISTIANO nato a Grana (AT) il 20/01/1978, residente a Grana, Via Medico Balliano n.47, codice fiscale GVZCST78A20E134H;
- MARENCO FRANCESCO nato a Castagnole Monferrato il 18/02/1958 residente in Asti via Arduino n.7, codice fiscale MRNFNC58B18C047R;
- MASSAGLIA DAVIDE nato a Torino il 01/04/1984 residente in Montafia via S Dionigi n.33, codice fiscale MSSDVD84D01L219C;
- MASSAIA CRISTIANO nato a Chivasso l'11/09/1972 residente in Aramengo Borgata Besolo n.37, codice fiscale MSSCST72P11C665K;

- PELLISSERO LUIGI MAURO nato a Camerano Casasco (AT) il 04/08/1944
residente in Camerano Casasco via Bricchetto n.69, codice fiscale
PLSLMR44M04B469T;
- VALORZI ANNA nata ad Albenga (SV) il 31/08/1969, residente a Monale
(AT), Via Serra Torinese n.17, codice fiscale VLRNNA69M71A145Y

che di comune accordo stipulano e convengono quanto segue:

Art.1. E' costituita fra le suddette persone comparenti, ai sensi del d. lgs. 117/2017, l'ETS – APS che ha denominazione: "ORO INCENSO MIRRA – Presepi nel Monferrato ETS - APS" siglabile "ORO INCENSO MIRRA ETS-APS"

Art.2. L'associazione ha sede In Cocconato (AT) Corso Pinin Giachino n.11.

Art.3. L'associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Art.4. L'associazione ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ha lo scopo di promuovere il territorio del Monferrato attraverso manifestazioni culturali con principale tema il presepe nonché tutte le altre manifestazioni che possono contribuire allo sviluppo dell'obiettivo principale quale "il territorio del Monferrato" evitando lo spopolamento dei piccoli centri rurali.

Art.5. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art.6. L'associazione ha come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato statuto sociale che fa parte integrante del presente atto costitutivo:

-assenza di fini di lucro;

-esclusivo o prevalente perseguimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 DLGS 117/2017;

-democraticità della struttura;

-elettività e gratuità delle cariche associative,

-sovranità dell'assemblea.

Inoltre nell'allegato Statuto vengono dettagliate le norme sull'ordinamento interno e sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione, sull'amministrazione e la rappresentanza dell'ente, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; l'esplicitazione dei diritti e degli obblighi degli associati; l'esplicitazione dei requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura.

Art.7. Si stabilisce che per il primo anno il Consiglio direttivo sia composto di 11 (undici) membri e si nominano a farne parte le seguenti persone alle quali contestualmente si attribuiscono le cariche:

Presidente	Colpani Silvia
Vice Presidente	Marengo Francesco
Tesoriere	Durando Claudio
Segretario	Gavazza Cristiano
Consigliere	Bianco Giovanni Christian
Consigliere	Binello Elena Elisa
Consigliere	Carossa Franco
Consigliere	Massaglia Davide
Consigliere	Massaia Cristiano



Consigliere Pellissero Luigi Mauro

Consigliere Valorzi Anna

Con la firma in calce al presente atto, le suddette persone accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

Art. 8 Il primo esercizio sociale si chiude il 31/12 del corrente anno

Art. 9 Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto:

Cocconato, li 01 ottobre 2018

Presidente

Vice Presidente

Tesoriere

Segretario

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere




Reg.to in Asti 110

N° 2263 S/B

ESATTI € 200,00

(Euro)

IL DIRETTORE



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ORO INCENSO MIRRA – PRESEPI NEL MONFERRATO” ETS-APS

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione, e del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'ente del Terzo settore Associazione “ORO INCENSO MIRRA- Presepi nel Monferrato” ETS-APS siglabile “ORO INCENSO MIRRA ETS-APS” con sede legale nel Comune di Cocconato C.so Pinin Giachino 11 e di seguito indicato come ente.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ente è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'ente persegue le seguenti specifiche finalità:
 - a) promuovere il territorio del Monferrato e contribuire allo sviluppo locale valorizzando le peculiarità del territorio, le tradizioni, le culture, i

prodotti enogastronomici del luogo, le tipicità artigianali, agricole, etc per sostenere e divulgare le eccellenze del territorio del Monferrato;

b) valorizzare le tradizioni locali, partendo dal tema del presepe, perché attraverso manifestazioni culturali ed occasioni di ritrovo si possa incrementare la coesione sociale e contribuire allo sviluppo dell'obiettivo principale quale "il territorio del Monferrato" evitando lo spopolamento dei piccoli centri rurali;

c) collaborare con le Istituzioni, gli Enti pubblici in un'ottica di rete e dialogo, proporre accordi con altre associazioni o terzi in genere, aprendo eventuali sedi secondarie in Italia o all'estero;

d) promuovere le finalità dell'associazione e le sue attività ispirandosi a principi di pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ente si propone, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 117/2017, di svolgere in via principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale indicate quali:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo



b) organizzazione e gestione di attività di interesse sociale, culturale o religioso;

A titolo meramente esemplificativo, l'Ente intende organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca ed approfondimento delle tematiche delle attività di cui all'oggetto, praticare attività culturali, ricreative e di aggregazione al fine di sviluppare i contatti tra i soci e proporre approfondimenti su tematiche specifiche, iniziative di studio e di scambio etc, organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio a fini ricreativi e del tempo libero, elaborare e diffondere riviste e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate.

L'ente potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs117/2017.

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'ente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a

Francesco
A. Rossi
Luigi
Dimitri
Valeria
Anna
Giuseppe
Antonio

fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 d.lgs 117/2017.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. L'ente ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 d.lgs 117/2017.
7. L'ente può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del d.lgs 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ente, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed



avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'ente trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'ente;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata riconducibile alle previsioni dell'art. 79 e seguenti del d.lgs 117/2017;
- attività diverse, secondarie e strumentali eventuali;

3. L'esercizio sociale dell'ente ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ente, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di

attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ente tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'ente e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ente è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso



all'assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.
5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica, nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 90 giorni consecutivi dal sollecito scritto;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'ente;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'ente.
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica

Valermi Anna
Bullo Elena
Lusca G.
Franco
Caros
du by

da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.
10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ente.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ente ed alla sua attività.
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ente, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ente;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presso la sede dell'ente.
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;



- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'ente;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 marzo di ciascun anno, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.
2. L'adesione all'ente non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'ente

Sono organi dell'ente:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci, è l'organo sovrano dell'ente, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ente, è ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.
4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati *iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari e/o condanne penali definitive*
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di

telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e l'associazione disponga degli strumenti necessari per poter esercitare in tal modo l'espressione del voto.



6. Nel caso in cui l'ente abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
7. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
8. *Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 (cinque) associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento*

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano

Valomir Amun
Antonio
Francesco
Bianchi
G. M.
G. M.
G. M.

la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)
- elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo; (se previsto)
- elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi



straordinari;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ente;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ente.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art.10
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio

occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.


3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di undici consiglieri che rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario.
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ente, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ente; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata

dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.



6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ente, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
 - delibera sulle domanda di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta

di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.
10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni 6 (sei) mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 5 (cinque) componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 14

Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'ente di fronte a terzi ed in giudizio; cura

Valerio Amico

Bianca Elena Elisa

Franco
Carosana



l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ente; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ente; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ente con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della



richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia

Letto, confermato e sottoscritto

Cocconato, li 01 ottobre 2018

Presidente

Vice Presidente

Segretario

Tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere